



Indicazioni per i lavoratori dell'Ateneo ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

Al fine di dare seguito alle misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus – DPCM 8/3/2020 – di cui alla circolare della prefettura con protocollo numero 0016807 del 8/3/2020, si ricorda che nella provincia di Pesaro e Urbino, pur essendo consentiti gli spostamenti per esigenze lavorative, è fondamentale rimarcare quanto dettato alla lettera a) dell'art. 1 del DPCM 8/3/2020, secondo cui, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è necessario *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

Inoltre, come previsto alla lettera e) del DPCM 8/3/2020, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del suddetto decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r), dove si prevede l'attivazione del lavoro agile (*smart working*).

Al fine di ottemperare a quanto appena esposto l'Ateneo si è già adoperato sospendendo tutte le attività didattiche (lezioni, sedute di lauree, esami di profitto) e le attività di ricevimento in presenza di Segreterie e Servizi agli Studenti e Biblioteche fino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020.

Ha inoltre attivato, tenendo conto delle indicazioni fornite dal DPCM 4/3/2020 e dalla Direttiva n.1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione in pari data, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità *smart working* agevolando i lavoratori che si trovano in condizioni individuali specifiche quali particolari patologia, stato di gravidanza, cura dei figli minori (Nota del Direttore Generale con Prot. N. 10233 del 6/3/2020).

Fermo restando quanto previsto all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8/3/2020 (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro) e quanto previsto alla FAQ n. 19 di cui al sito del Ministero della Salute (<http://bit.ly/2TEiwkl>) in merito a come gestire un **contatto stretto**¹, che recita: “Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare

¹ Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

[omissis]

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.



ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.”, per ciò che concerne soggetti che vivano o abbiano contatti con soggetti che rispondono alla definizione di *contatto stretto*, le indicazioni di comportamento sono le stesse di quelle previste all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8/3/2020 facendo attenzione ad attenersi scrupolosamente alle regole igieniche previste per le persone che vivono con soggetti in **quarantena²**, e sul luogo di lavoro attenersi scrupolosamente alle norme igieniche e di sicurezza di seguito riportate:

- non avere contatti ravvicinati con altri lavoratori e non soffermarsi in zone affollate;
- evitare di stringere la mano alle persone;
- sanificare le attrezzature utilizzate con appositi prodotti (pc, strumenti misura, ecc);
- preferire le scale all'ascensore (essendo luoghi chiusi ove può esserci il contatto ristretto con altre persone);
- evitare di mangiare a stretto contatto con altre persone, se possibile mangiare all'aria aperta portandosi il cibo da casa.

Si allegano inoltre le norme igieniche e di comportamento dettate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

² Regole igieniche previste per le persone che vivono con soggetti in quarantena (elenco non esaustivo):

- usare bagni separati;
- usare biancheria personale da lavare spesso;
- disinfettare le superfici degli ambienti domestici, soprattutto bagno e cucina, con candeggina (ipoclorito di sodio);
- dormire in stanze separate;
- mangiare in tempi differenti.